

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 3924/91 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1991
relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale

(GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006	L 393	1	30.12.2006
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009	L 87	109	31.3.2009

▼B**REGOLAMENTO (CEE) N. 3924/91 DEL CONSIGLIO****del 19 dicembre 1991****relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che, per adempiere i compiti ad essa attribuiti dai trattati — in particolare nella prospettiva del mercato interno come previsto all'articolo 8 A del trattato CEE — la Commissione deve disporre di informazioni complete, recenti ed attendibili sulla produzione delle industrie della Comunità;

considerando che tali informazioni sono necessarie alle imprese per conoscere i loro mercati; che la dimensione internazionale di questi mercati induce a privilegiare il ravvicinamento dei dati della produzione e dei dati del commercio estero;

considerando che una statistica sulla produzione può essere utile e rendere praticabile siffatto ravvicinamento, solo se il suo grado di dettaglio è prossimo a quello delle prime sei cifre della nomenclatura combinata e corrisponde inoltre al codice del sistema armonizzato;

considerando che la nomenclatura combinata è una nomenclatura di prodotti già nota alle imprese e che è nell'interesse di queste farvi riferimento anziché creare una nomenclatura specifica per la produzione;

considerando che è possibile ottenere un'informazione integrata avente i caratteri di attendibilità, rapidità, flessibilità ed elevato grado di dettaglio necessari alla gestione del mercato interno, solo se gli Stati membri ricorrono per l'indagine a nomenclature derivate da uno stesso elenco di prodotti;

considerando che per soddisfare le esigenze nazionali, gli Stati membri possono legittimamente conservare od inserire nelle nomenclature nazionali dettagli supplementari rispetto all'elenco comunitario dei prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Disposizione generale**

Gli Stati membri eseguono un'indagine statistica comunitaria sulla produzione industriale.

*Articolo 2***Campo e caratteristiche dell'indagine**▼M2

1. Il campo dell'indagine di cui all'articolo 1 è quello delle attività delle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).

▼B

2. La produzione che rientra in questo campo è definita dall'elenco dei prodotti, in seguito denominato «elenco PRODCOM», le cui rubriche sono costituite, in linea di principio, da articoli o da raggruppamenti di articoli della nomenclatura combinata e sono collegate con le altre nomenclature comunitarie di prodotti.

▼ B

3. Per ciascuna rubrica l'indagine verte sulle informazioni seguenti:
 - a) la produzione commercializzata durante il periodo oggetto dell'indagine, in quantità fisica,
 - b) la produzione commercializzata durante il periodo oggetto dell'indagine, in valore.
4. In determinati casi, l'informazione prevista è sostituita da una delle due informazioni seguenti:
 - a) la produzione realizzata durante il periodo oggetto dell'indagine, compresa quella integrata nella fabbricazione di altri prodotti della stessa impresa, in quantità fisica,
 - b) la produzione realizzata durante il periodo oggetto dell'indagine a fini di una commercializzazione, in valore e/o in quantità fisica.
5. Per ogni Stato membro, la produzione censita è quella effettivamente realizzata nel suo territorio nazionale; essa non include la produzione realizzata all'esterno del suo territorio per conto di talune sue imprese.

▼ M3

6. La Commissione aggiorna l'elenco Prodcorn e le informazioni raccolte per ciascuna rubrica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

▼ B*Articolo 3***Rappresentatività**

1. La produzione di tutte le imprese della Comunità deve essere censita con sufficiente precisione per classe della ► **M2** NACE Rev. 2 ◀.
2. Gli Stati membri adottano metodi di indagine che consentono una raccolta presso imprese rappresentative almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della ► **M2** NACE Rev. 2 ◀. In casi eccezionali può tuttavia essere adottato un limite diverso, ► **M3** secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 ◀.
3. Ai fini della valutazione della produzione si tiene conto di tutte le imprese che occupano almeno 20 persone. Questa soglia è riveduta in funzione dell'esigenza di rappresentatività di cui al paragrafo 2.
4. Qualora la produzione delle imprese di una classe della ► **M2** NACE Rev. 2 ◀ di uno Stato membro rappresenti meno dell'1 % del totale comunitario, le informazioni relative alle rubriche corrispondenti a tale classe possono non essere rilevate.

▼ M3

5. La Commissione adotta, all'occorrenza, le modalità di applicazione del paragrafo 3, comprese misure di adeguamento al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

*Articolo 4***Periodicità**

L'indagine verte su un periodo di un anno civile.

Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco Prodcorn, la Commissione può decidere che siano condotte indagini con una periodicità mensile o trimestrale. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del

▼ M3

presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

▼ B*Articolo 5***Raccolta dei dati****▼ M3**

1. Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

▼ B

2. Le imprese cui si rivolgono gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste in modo conforme alla realtà, in modo completo ed entro i termini stabiliti.

3. L'indagine può non essere eseguita se gli Stati membri già dispongono, da altre fonti, di informazioni di precisione e qualità almeno equivalenti.

4. Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee, dietro richiesta, tutte le informazioni, in particolare in materia di metodologia, necessarie all'applicazione del presente regolamento.

▼ M3*Articolo 6***Trattamento dei risultati**

Gli Stati membri trattano i questionari compilati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 in conformità alle regole specifiche adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

▼ B*Articolo 7***Trasmissione dei risultati**

1. Entro 6 mesi dalla fine dell'anno oggetto dell'indagine gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati raccolti, relativi al periodo di un anno. Questi risultati comprendono i dati considerati riservati dalla legislazione nazionale, il loro carattere riservato deve essere menzionato esplicitamente.

2. I risultati relativi alle rubriche per cui è ammessa una periodicità inferiore ad un anno, vengono trasmessi ► **M3** secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 ◀.

3. I risultati trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee sono trattati in modo riservato conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 (1).

4. La prima indagine riguarda l'anno 1993. Unitamente ai risultati dell'anno 1993, gli Stati membri trasmettono una retrospettiva per l'anno 1992, utilizzando statistiche nazionali quanto più affini possibili all'elenco PRODCOM.

(1) GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

▼B*Articolo 8***Periodo transitorio**

Gli articoli da 1 a 7 sono oggetto di misure di applicazione progressiva per le indagini relative agli anni 1993 e 1994.

▼M3

*Articolo 10***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼B*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(¹) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.